



Oggetto:

**VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI SAN GIMIGNANO. COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 47 DI "CASTEL SAN GIMIGNANO" E LA S.P. 69 DI "CELLOLE. LOTTO II. OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO PROGETTUALE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA SOPRINTENDENZA BB.AA.PP. CON PARERE PROT. 13221 DEL 24.9.2012. CIG. N. 666494027B DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI, EX ART. 57 COMMA 5 DEL D. LGS 163/2006. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA**

Il Dirigente

**PREMESSO** che l'intervento in questione consiste nella realizzazione di una variante esterna all'abitato di San Gimignano, di collegamento tra la S.p. n. 47 di "Castel San Gimignano e la S.p. n. 69 "di Cellole", necessaria sia per separare i percorsi dei diversi flussi veicolari sia per mitigare gli effetti dell'inquinamento dovuto al traffico su gomma. La nuova arteria, in sostanza, consentirà il transito delle correnti di scambio ed attraversamento, decongestionando la viabilità locale, prossima alle mura storiche di San Gimignano, comportando una riduzione dei tempi di percorrenza sia degli archi urbani che di quelli extraurbani con conseguente riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico

I lavori ricadono all'interno di un territorio sottoposto a disciplina di tutela paesaggistica in quanto ricadente in zona circostante il centro monumentale del comune di San Gimignano con vincolo d.m. 25/3/1965 g.u. 97/1965 con la motivazione che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e caratteristica vegetazione circostante il singolarissimo ambiente della "città turrita" forma una serie di quadri naturali di singolare bellezza godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico

**RICORDATO che:**

- con Delibera G.P. n. 350 del 11/12/2002 veniva approvato il Progetto Preliminare dell'opera in questione;
- con Delibera G.P. n. 179 del 12/09/2007 veniva approvato il Progetto Definitivo
- con Delibera G.P. n. 247 del 22/12/2008 veniva approvato il Progetto Esecutivo avente il seguente quadro economico:

**A) LAVORI**

a1) Lavori a base d'asta	€ 9.854.579,14
a2) Oneri della sicurezza	€ 248.321,00

**TOTALE LAVORI** €10.102.900,14 € 10.102.900,14

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

b1) Iva sui Lavori	€ 2.020.580,03
b2) acquisizione di aree e spese notarili	€ 300.000,00
b3) contributo autorità vigilanza	€ 500,00
b4) accantonamento art.133 c.3 D.Lgs.16	€ 10.000,00

b5) spese tecniche, prove materiali, collaudi	€	105.717,94
b6) assicurazione artt.111 c.1, 112 c.4 bis D.Lgs.163	€	24.000,00
b7) spese per pubblicità del bando	€	15.000,00
b8) accantonamento art.92 D.Lgs.163	€	202.058,00
b9) spese per risoluzione interferenze pubblici servizi	€	42.100,00
b10) imprevisti (4.5%)	€	454.630,51
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>3.174.586,48</b>

**TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 13.277.486,62**

**PRECISATO** che dal punto di vista autorizzatorio, fu rilasciato dal Comune di San Gimignano, il Permesso di Costruire n. C/10/0019 in data 14/10/2010 e, ai sensi dell'articolo 159 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, Autorizzazione Paesaggistica n. B/07/0049 in data 01/08/2007, e che tale autorizzazione rilasciata dal Comune di San Gimignano conserva la sua validità, per tutta la sua durata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 159 del D.Lgs. 42/2008 novellato dal D.Lgs.26.03.2008 n.63 (entrato in vigore il 24 aprile 2008) che ha introdotto in materia di paesaggio alcune significative novità nel procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale.

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 533 del 30.03.2009 con la quale si stabiliva di procedere alla scelta del privato contraente mediante espletamento di gara "procedura aperta" ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs n° 163/2006 con il criterio del massimo ribasso percentuale, mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara, con determinazione del corrispettivo a corpo, secondo quanto previsto dagli articoli 81 ed 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs n° 163 del 12.04.2006.

Qualificazione richiesta nel Bando di gara:

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)compresi oneri di sicurezza
1. Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	OG3	3.768.576,30
2. Strutture prefabbricate in cemento armato.....	OS13	2.757.402,00
3 Operestrutturalispeciali.....	OS21	2.617.361,34
4 Barriere e protezionistradali	OS12	404.804,00
5. Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.....	OG8	306.435,50

- la Determinazione Dirigenziale n. 967 del 23/06/2010 con la quale si aggiudicavano, i lavori stessi all'A.T.I. IMPRESA MARIO BELARDI S.P.A. (capogruppo)/ GRANCHI S.R.L. (mandante)/ VALDELSA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)- SAN QUIRICO D'ORCIA (SI), per l'offerta prezzo di €. 5.503.683,90 derivante dall'offerta ribasso del 44,151%, sull'importo soggetto a ribasso d'asta pari a €. 9.854.579,14, oltre €. 248.321,00 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € **5.752.004,90**, Iva di Legge esclusa; Contratto stipulato in data 20 ottobre 2010 rep. n. 9930, registrato a Siena l'8 novembre 2010 al n.155 serie 1

- con autorizzazione del Responsabile del Procedimento prot. 210996 del 23.11.2010 è avvenuta la consegna dei lavori; Verbale di consegna dei lavori del 2-12-2010

#### **DATO ATTO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1505 del 04/06/2014 si prendeva atto, dell'avvenuto affitto del ramo di azienda della Società Mario Belardi s.p.a. da parte della Società Granchi s.r.l. e pertanto del contestuale subentro della nuova ATI "Granchi s.r.l. - Valdelsa Costruzioni s.r.l." all'ATI originaria "Mario Belardi s.p.a. - Granchi s.r.l. - Valdelsa Costruzioni s.r.l.", nella titolarità del contratto di appalto in oggetto

- con atto notarile, repertorio n. 2595 raccolta n. 1753 a firma del Notaio Glen Polesello del giorno 02/12/2014, è stato costituito il nuovo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di cui al contratto stipulato in data 20 ottobre 2010 rep. n. 9930, registrato a Siena l'8 novembre 2010 al n.155 serie 1, costituito dalla Società Granchi S.r.L., con sede in Pomarance (PI), in qualità di impresa capogruppo con rappresentanza esclusiva e dalla Valdelsa Costruzioni S.r.L. dei F.lli Bevilacqua con sede in Pietragalla (PZ) in qualità di impresa mandante, in sostituzione del R.T.I. originario

#### **RICORDATO, che:**

- la Provincia di Siena, in vista della scadenza dei termini di efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica, che sarebbe avvenuta in data 01/08/2012, ha presentato al Comune di San Gimignano richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica con nota prot. n. 2012/7929 del 22.05.2012 e richiesta di rinnovo del permesso di costruire con nota prot. n. 2012/7930

- in data 30.05.2012 presso il Comune di San Gimignano, la Commissione Comunale per il Paesaggio ha esaminato il progetto ed ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni e dava avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004.

- la Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Siena e Grosseto con nota prot. n. 9564 del 04.07.2012, richiedeva integrazioni alla documentazione inviata, e nello specifico chiedeva la relazione paesaggistica ed i fotoinserti dettagliati dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto con particolare riguardo alla zona compresa tra le due gallerie.

- nel corso del procedimento di rinnovo di tale Autorizzazione Paesaggistica viene esperito in data 20 luglio 2012 un sopralluogo in cantiere tra i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale, del Comune di San Gimignano e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, nel corso del quale il rappresentante di quest'ultimo Ente ha chiesto di valutare la possibilità di introdurre modifiche atte a mitigare l'impatto dei fronti di scavo con particolare attenzione al tratto compreso tra le due gallerie, e che tali richieste sono state poi specificate con parere di competenza del 24/09/2012 prot. 13221/341904

nel quale si riporta “.....questa Soprintendenza ritiene la previsione progettuale compatibile paesaggisticamente con la tutela dell’ambito ad eccezione dei lavori ricadenti nell’area sotto Santa Chiara compresa tra le due gallerie di cui si chiede un approfondimento progettuale che, data l’alta valenza paesaggistica presente e le visuali percepite dalle colline circostanti, preveda soluzioni meno impattanti in cui siano ridotte al minimo le discontinuità visive con il paesaggio circostante

- in data 01/08/2012 scadevano i termini di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica e pertanto è stata disposta la sospensione dei lavori a far data dal 31.07.2012.

- per la necessità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, l’Amministrazione Provinciale di Siena d’intesa con il Comune di San Gimignano ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 02.10.2012. In tale sede la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (prot. n. 154382 del 27.09.2012.) confermava la compatibilità paesaggistica del progetto con la tutela dell’ambito, *“ad eccezione dei lavori ricadenti nell’area sotto Santa Chiara compresa tra le due gallerie di cui si chiede un approfondimento progettuale che preveda soluzioni meno impattanti e che riducano le discontinuità visive con il paesaggio circostante, si richiede inoltre per la parte di strada interrata l’utilizzo di un trattamento per le pareti di contenimento con materiali e finiture di cromia non dissonante da quella del paesaggio circostante.*

Richiedendo inoltre *“di provvedere alla sistemazione arborea e vegetazionale tale da rendere meno artificiale possibile l’inserimento dell’infrastruttura.*

- già in sede della seduta di Conferenza dei Servizi del 02.10.2012 l’Amministrazione Provinciale esprimeva attraverso un elaborato grafico, sottoposto poi all’attenzione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, una prima ipotesi di approfondimento progettuale volta alla mitigazione dell’impatto dell’opera, che metteva in evidenza la sovrapposizione dell’estensione dei fronti di scavo che si avrebbero, tra l’ipotesi progettuale iniziale, e l’ipotesi alternativa in esame, che prevedeva per il tratto in trincea compreso tra le due gallerie, la realizzazione di una paratia di micropali tirantati, posta a monte della galleria che porterebbe alla riduzione della superficie obliqua, gradonata, di collina interessata dagli scavi.

- nei successivi incontri avuti con i rappresentanti della Soprintendenza sono stati ulteriormente approfonditi gli aspetti progettuali relativi alla zona sottostante la collina di Santa Chiara al fine di soddisfare le esigenze di tipo paesaggistico richieste dalla Soprintendenza stessa

- la Conferenza dei servizi del 18-12-2012, esprimeva all’unanimità parere favorevole alle modifiche al progetto per la realizzazione della Variante Esterna all’abitato di San Gimignano – Realizzazione del collegamento tra la S.P. 47 di Castel San Gimignano e la S.P. 69 di Cellole - Lotto II°, in adeguamento alle prescrizioni del sopraccitato parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto; in particolare la Soprintendenza sulla *nuova soluzione riguardante la sistemazione dell’area compresa tra l’inizio della prima galleria e la fine della seconda che prevedeva una variazione della morfologia del terreno meno impattante della precedente in quanto viene ridotto il volume*

*di terra scavato;esprimeva parere favorevole a condizione che:*

- *Sia previsto un ricollocamento del terreno sulla copertura delle gallerie che permetta di minimizzare la discontinuità paesaggistica con il contesto realizzando un raccordo con il profilo esistente della collina anche prevedendo l'impianto di specie vegetali dello stesso tipo di quelle presenti in zona;*
- *Siano collocate opportune specie arboree ed arbustive per mitigare al massimo l'impatto visivo percepibile soprattutto dalla collina di Racciano con un loro impiego in particolare nelle aree in cui sono previsti i setti di contenimento del terreno, nella zona di raccordo tra le due gallerie nonchè nell'area, immediatamente a valle del tratto interessato dal ricoprimento delle stesse gallerie;*
- *Sia prevista per l'imbocco delle gallerie la tipologia a becco di flauto meno visibile a lunga distanza.*
- *Sono inoltre ribadite le condizioni generali contenute nel parere espresso nella sopracitata conferenza dei servizi richiedendo di provvedere ad una generale sistemazione arborea e vegetazionale tale da rendere meno artificiale possibile l'inserimento dell'infrastruttura e, per la parte di strada interrata, per i setti di contenimento del terreno e per l'imbocco delle gallerie, un trattamento delle pareti che preveda materiali o finiture superficiali e di cromia non dissonante da quella del paesaggio naturale circostante; è anche richiesto, ove possibile e come misura di compensazione paesaggistica, la schermatura di presenze urbanistiche poco coerenti con il contesto paesaggistico come ad esempio in loc. Fugnano.*

- con Delibera n.131 del 6-6-2014 la Giunta Provinciale emana un atto d'indirizzo disponendo di ravvisare, alla luce dei presupposti in premessa citati, la necessità e l'urgenza della ripresa del programma esecutivo dei lavori in oggetto, ed in particolare:

- a) indizione conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti gli atti presupposti per l'approvazione della variante progettuale così come prescritta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto;*
- b) successiva approvazione della suddetta variante da parte dell'organo provinciale competente;*

*c) conseguente ripresa materiale dei lavori.*

- I lavori della Conferenza di Servizi del 7/8/2014, convocata per il rilascio di tutte le autorizzazioni i nulla osta e di ogni altro atto presupposto e conseguente, per effetto della nota prot. n. 119147/2014 del Settore Politiche Ambientali secondo la quale il progetto in esame doveva essere sottoposto a nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, furono confinati ad una pura fase istruttoria rinviando ogni decisione all'esperimento della verifica di assoggettabilità disposta dal Settore competente.

- con determina dirigenziale n. 168 del 5-2-2015 il dirigente del Settore Servizi Amministrativi della Provincia di Siena, riteneva *“che per le “modifiche al progetto per la realizzazione della variante esterna all'abitato di San Gimignano. Realizzazione del collegamento tra la S.p. 47 di Castel San Gimignano e la S.p. 69 di Cellole – lotto II”, inserite nel progetto esaminato, possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e dunque l'intervento possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, L.R. 10/2010”*. (precisando che il Settore competente di questo Ente, già con Disposizione Dirigenziale n. 543 del 26/04/2007, ai sensi della L.R. 79/98 aveva escluso, il progetto nella sua interezza dalla procedura di Valutazione Impatto ambientale).

- la Conferenza dei servizi del 23 giugno 2015, infine si esprimeva favorevolmente sull'adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. impartite con parere prot. n. 13221 del 24.09.2012 sopra richiamata

**DATO ATTO** che il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con il rimando all'approfondimento delle scelte tecnico progettuali per soddisfare le esigenze espresse dalla Soprintendenza stessa hanno reso necessario lavori aggiuntivi all'intervento principale *“Variante esterna all'abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di “Castel San Gimignano” e la S.p. 69 di “Cellole”*

**DATO ATTO** che i lavori che si rendono necessari, per effetto del recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza BB.AA.PP. impartite con parere prot. n. 13221 del 24.09.2012” sopra richiamata, non possono considerarsi perizia di variante ai sensi dell'art. 132 del D. lgs. 163/2006, in quanto la natura degli interventi previsti avrebbero mutato la natura dei lavori compresi nell'appalto principale, considerato che per effetto dei lavori aggiuntivi la categoria prevalente sarebbe diventata la OS21, che nel progetto era una scorporabile a qualificazione obbligatoria, l'importo lordo complessivo di tale categoria (OS21) infatti avrebbe ampiamente superato quello della categoria prevalente (OG3)

**VISTO** l'art. 57, co. 5, del D. Lgs. 1693/2006 che prevede:

*“Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre, consentita:*

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

**CONSIDERATO** che l'Autorità per la Vigilanza e sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora A.N.A.C., con deliberazione n. 26 del 23 febbraio 2011 ha ritenuto che, ai fini del ricorso alla procedura di cui all'art 57, comma 5 del Codice, possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell'opera principale, sì da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore.

**PRECISATO** che nel caso in esame, i lavori da affidare tramite l'art. 57 comma 5, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 comprendono, come dettagliatamente emerge dagli elaborati progettuali, interventi per:

- Le sistemazioni e le opere di ritenuta del Versante in corrispondenza della galleria maggiore di Santa Chiara e precisamente tra le sezioni n.47 e n.59 circa, così come individuate nel progetto Esecutivo che non alterano il tracciato stradale, le opere strutturali delle gallerie nonché lo spessore del terreno di ricoprimento nel progetto in appalto.
- la realizzazione di opere di sostegno del versante che consentano l'effettuazione degli scavi necessari alla realizzazione della galleria artificiale Santa Chiara *andando ad occupare (anche solo provvisoriamente) quanta meno superficie possibile sul versante della collina soprastante la strada in costruzione.*
- La mitigazione ambientale e rinaturalizzare della cesura nel paesaggio costituita dalla paratia di micropali da realizzare.

**DATO ATTO** che nella fattispecie in questione sussistono tutti i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura contemplata nell'art. 57, comma 5, lett. a) del Codice:

- con riferimento al primo presupposto, lett. a) come sopra chiarito, le Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla

soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012, non sono compresi nel progetto iniziale e, dunque, nel contratto originario, detti lavori sono divenuti necessari a seguito delle circostanze imprevedute sopra descritte, assolutamente non prevedibili in fase progettuale; aggiudicando le nuove opere all'operatore economico che esegue tale opera, sia per la naturale continuità a favore dell'omogeneità e della celerità dell'esecuzione sia perché ciò evita problemi di interferenze (verificabili in presenza di più imprese operanti sullo stesso luogo). La unicità dell'esecutore assume in questa fattispecie una particolare importanza, trattandosi di un intervento da realizzarsi fisicamente strettamente adiacente allo stesso percorso del progetto iniziale, rimarcando pertanto quanto sia congeniale la circostanza di poter riunire in un unico esecutore la responsabilità dell'intera opera

- con riferimento al presupposto sub a1), sotto il profilo tecnico ed economico, i nuovi lavori aggiuntivi non sono separabili dalle lavorazioni del contratto principale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, stante il legame inscindibile tra nuove e vecchie lavorazioni, e sono strettamente necessarie al perfezionamento del progetto appaltato.

- con riferimento al presupposto sub a2), il valore complessivo delle opere complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

**DATO** atto che riguardo ai lavori complementari in questione è stato sviluppato un progetto esecutivo dall'Ing. Andrea Franci, dipendente di questa Amministrazione, composto dagli elaborati tecnici di cui all'allegato a) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

**RILEVATO** che il valore complessivo dei lavori complementari è pari a € 2.597.143,70, (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso del 44,151% sull'importo lordo pari a **€ 4.578.674,11**, secondo lo schema sotto riportato:

	Importo lavori prog. esecutivo	Lavori in più	Lavori in meno	Importo complessivo
	A corpo	A corpo	A corpo	A corpo
<b>LORDO</b>	€9.854.579,14	€ 4.640.188,52	€ 61.514,41	€14.433.253,25
O.S.	€248.321,00	€40.000,00	€0,00	€288.321,00
	<b>€10.102.900,14</b>	<b>€4.680.188,52</b>	<b>€61.514,41</b>	<b>€ 14.721.574,25</b>
Ribasso	-44,151%			
<b>NETTO</b>	€5.503.683,90	€ 2.591.498,88	€34.355,18	€8.060.827,60
o.s.	€248.321,00	€40.000,00	€0,00	€288.321,00
	<b>€5.752.004,90</b>	<b>€2.631.498,88</b>	<b>€34.355,18</b>	<b>€ 8.349.148,60</b>

**PRECISATO** che in termini percentuali il valore complessivo dei maggiori lavori complementari è pari al  $(8.349.148,60 - 5.752.004,9) / 5.752.004,9 \times 100 = 45,16\%$ , dunque non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

**RITENUTO** che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento

**DATO ATTO**, che:

- è stata richiesta alla nuova ATI "Granchi s.r.l. - Valdelsa Costruzioni s.r.l.," quale operatore economico affidatario dei lavori principali, la disponibilità all'esecuzione dei lavori complementari, agli stessi patti e condizioni del contratto originario

- l'appaltatore dell'opera principale, con nota del 12/04/2016 acquisita nel protocollo di questo Ente, in data 13/04/2016, con il num. 33165, ha dichiarato di potere assumere la realizzazione delle opere in argomento ed accettato il prezzo e le tutte condizioni previste avendo preso visione degli elaborati facenti parte del progetto e nello specifico l'elenco prezzi, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, dichiarando, inoltre la volontà di procedere al subappalto per le opere complementari relative alla categoria prevalente OS21, nei limiti del 30% previsto dalla normativa vigente ed il 100% delle opere rientranti nella categoria scorporabile OG3 e la volontà di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante ai subappaltatori

**PRECISATO** che a seguito della presente aggiudicazione, il nuovo quadro economico dell'intervento viene a rideterminarsi così come di seguito indicato:

A) LAVORI Contratto Rep. 9930 – al netto del RA del 44,151% esclusa iva

A1) Lavori	5.503.683,90
A2) Oneri per la sicurezza	248.321,00
<b>Totale lavori</b>	<b>5.752.004,90</b>

B) LAVORI COMPLEMENTARI ART.57 – al lordo del ribasso d'asta

B1) lavori	4.578.674,11
B2) Oneri sicurezza aggiuntivi	40.000,00
<b>Totale lavori IN AUMENTO</b>	<b>4.618.674,11</b>

C) LAVORI COMPLEMENTARI AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI R.A. – 44,151%

C1) LAVORI	2.557.143,70
B2) Oneri sicurezza aggiuntivi	40.000,00
<b>TOTALE LAVORI IN AUMENTO</b>	<b>2.597.143,70</b>

D) NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE

D1) LAVORI	8.060.827,60
D2) ONERI SICUREZZA	288.321,00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>8.349.148,60</b>

E) SOMME A DISPOSIZIONE

E1) IVA CONTRATTUALIZZATA (20%)	1.150.400,98
E2) IVA SU LAVORI AGGIUNTIVI RIBASS. (22%)	571.371,61

E3) ADEGUAMENTO IVA SU CONTRATTO	115.040,10
E4) ACQUISIZIONE AREE E SPESE NOTARILI	300.000,00
E5) CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA	500,00
E6) ACCANTONAMENTO ART. 133 c3	100.000,00
E7) SPESE TECNICHE PROVE MATERIALI COLL.	105.717,94
E8) ASSICURAZIONE ART. 111 c.1- ART.112 c.4	24.000,00
E9) ASSICURAZIONE ART. 111 C.1 ART.112 c.4 SU VARIANTE	12.000,00
E10) SPESE PUBBLICITA' DEL BANDO	15.000,00
E11) ACCANTONAMENTO ART.92 Dlgs163/2006	202.058,00
E12) ACCANTONAMENTO ART.92 Dlgs163/2006 SU VARIANTE	92.373,48
E13) SPESE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE	340.257,11
E14) ILLUMINAZIONE GALLERIE E ROTATORIE	662.488,35
E15) IMPREVISTI	454.630,51
E15) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	782.499,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>4.928.338,02</b>

**TOTALE QUADRO ECONOMICO**

**13.277.486,62**

**VISTO** che l'articolo 11 del D. Lg.s. n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti";

**CONSIDERATO** che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale

**RITENUTO** pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e ii (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva ( ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) specificando:

- che il fine è rappresentato dalla necessità di soddisfare le esigenze di tipo paesaggistico richiesta dalla Soprintendenza per mitigare l'impatto dei fronti di scavo

- che il contratto ha per oggetto "Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012", quale opera complementare dell'intervento principale "Variante esterna all'abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di "Castel San Gimignano" e la S.p. 69 di "Cellole";

- che si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

- che la forma prevista del contatto è quella pubblica amministrativa elettronica soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il presente atto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori

**RITENUTO** pertanto procedere all'affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., aggiudicando gli stessi all'operatore economico che esegue l'opera principale, ricorrendo le condizioni di cui alle lettere a1 e a2 del predetto art.57 comma 5

**PRECISATO CHE** prima della firma del nuovo contratto si procederà:

- alla verifica, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del Codice e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 40 del Codice
- alla richiesta di idonea garanzia fideiussoria o cauzione a copertura nei nuovi lavori

**CONSIDERATO** l'orientamento dell'ANAC, sull'applicazione dell'art. 37, c.2, D.Lgs. 33/2013, in materia degli obblighi pubblicitari *“Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara”*, nello stesso senso, il documento ITACA *“Linee guida trasparenza e pubblicità: analisi dei nuovi obblighi e del loro impatto sull'affidamento dei contratti pubblici”* del 13.6.2013, in relazione alla questione circa l'applicabilità o meno agli affidamenti diretti dell'art. 37, c.2, D. lgs. n. 33/2013, ha affermato: *“Poiché la ratio dell'obbligo di pubblicare la determina a contrarre è di assolvere ad un obbligo di trasparenza (come indicato nell'allegato al D.lgs. 33/2013) rendendo di pubblica evidenza le ragioni “eccezionali o di opportunità /convenienza” che hanno giustificato il ricorso alla procedura negoziata non preceduta da bando, appare congruo ritenere applicabile l'obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal Codice senza previo bando, ivi comprese le ipotesi di procedura di affidamento diretto di cui all'art. 57 (es. lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a), esecutore determinato ex art. 57, comma 2, lett. b), ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5,*

**RITENUTO** pertanto, necessario:

1) sulla base degli orientamenti sopra richiamati, pubblicare, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, un estratto del presente provvedimento sui mezzi prescritti per il bando di gara sopra soglia e, pertanto

- sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana)
- sul Profilo del Committente inteso il sito INTERNET di questa Amministrazione
- sul sito informatico della Regione TOSCANA ( SITAT SA ) articoli 66, e 253 comma 10 del D.Lgs 163/2006, articolo 10 comma 1 L.R. Toscana n° 38 del 13.07.2007 coordinata con legge Regionale n° 13 del 29.02.2008

- su due quotidiani a carattere nazionale
- su due quotidiani a carattere locale

2) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sopra richiamate, un avviso di "post informazione" sui mezzi prescritti per il bando di gara sopra soglia e, pertanto,

- sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana)
- sul Profilo del Committente inteso il sito INTERNET di questa Amministrazione
- sul sito informatico della Regione TOSCANA ( SITAT SA ) articoli 66, e 253 comma 10 del D.Lgs 163/2006, articolo 10 comma 1 L.R. Toscana n° 38 del 13.07.2007 coordinata con legge Regionale n° 13 del 29.02.2008
- su due quotidiani a carattere nazionale
- su due quotidiani a carattere locale

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è stato individuato nella persona del sottoscritto Arch. Alessandro Ferrari, dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici

**RILEVATO** che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 666494027B

**VISTO** l'articolo 2 del D.Lgs. 163/2006, in ordine ai principi nella realizzazione di lavori servizi e forniture pubbliche

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici n. 163/2006

**VISTO** il provvedimento Presidenziale del 09/01/2015 prot. n. 4459, che dispone il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore Servizi Tecnici al sottoscritto Arch. Alessandro Ferrari, con decorrenza del 11/01/2015

**VISTO** il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 05/01/2016 che decreta ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione 2016, al fine del mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell'Ente

**RITENUTO** che in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016, per evitare ritardi all'azione dell'Ente, si possa disporre dei capitoli di spesa già assegnati nel 2015 per le funzioni ordinarie

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure

**VISTO** l'art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell'attività Contrattuale;

**VISTO** il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente

**RAVVISATA** la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000

Art. 30 dello Statuto dell'Ente;

**TUTTO** quanto premesso

### ***DETERMINA***

per le motivazioni in premessa citate e che si intendono qui trascritte integralmente

1. di approvare gli elaborati di progetto, composto dagli elaborati tecnici di cui all'allegato a) del presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione dell'intervento "Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012." per un importo complessivo di € 2.597.143,70, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di Legge, quale intervento complementare e necessario all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto principale denominata "Variante esterna all'abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di "Castel San Gimignano" e la S.p. 69 di "Cellole"

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in questione precisando che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo che si approva ( ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) specificando che:

- il fine è rappresentato dalla necessità di soddisfare le esigenze di tipo paesaggistico richiesta dalla Soprintendenza per mitigare l'impatto dei fronti di scavo

- il contratto ha per oggetto “Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012”, quale opera complementare dell'intervento principale “Variante esterna all'abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di “Castel San Gimignano” e la S.p. 69 di “Cellole”;

- si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

- la forma prevista del contatto è quella pubblica amministrativa elettronica soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate

3. di affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, all' ATI “Granchi s.r.l. - Valdelsa Costruzioni s.r.l.,” quale operatore economico affidatario dei lavori principali, i lavori “Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012”, quale intervento complementare e necessario all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto iniziale denominata “Variante esterna all'abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di “Castel San Gimignano” e la S.p. 69 di “Cellole”, per un importo pari a € 2.597.143,70, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di Legge

4. di dare atto che il presente atto di aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generali, di cui all'art. 38 del Codice e il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori pubblici di cui all'art. 40 del Codice stesso, effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs n° 163/2006

5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, un estratto del presente provvedimento sui mezzi prescritti per il bando di gara sopra soglia e, pertanto

- sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)

- sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana)

- sul Profilo del Committente inteso il sito INTERNET di questa Amministrazione

- sul sito informatico della Regione TOSCANA ( SITAT SA ) articoli 66, e 253 comma 10 del D.Lgs 163/2006, articolo 10 comma 1 L.R. Toscana n° 38 del 13.07.2007 coordinata con legge Regionale n° 13 del 29.02.2008

- su due quotidiani a carattere nazionale (Italia Oggi e Corriere della Sera)

- su due quotidiani a carattere locale (la Nazione e Corriere di Siena)

6. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al punto 4, un avviso di “post informazione” sui mezzi prescritti per il bando di gara sopra soglia come sopra individuati

7. di impegnare a favore dell' ATI "Granchi s.r.l. - Valdelsa Costruzioni s.r.l.", (P.I. 01248990507) l'importo complessivo di € **3.168.515,31** sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

8. di procedere alla luce degli orientamenti in premessa richiamati, intervenuti in materia di pubblicazione delle determinazioni a contrarre e degli avvisi di post-informazione, e pertanto di impegnare:

- a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per le pubblicazioni sulla GURI, la somma di € **3.500.00** di cui il preventivo in atti presso l'ufficio gare, sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

- a favore della Società CLASS Pubblicità S.p.A., (P.I. 09864610150) per le pubblicazioni sopra richiamate, sul quotidiano "Italia Oggi" la somma di € **780,80** di cui il preventivo in atti presso l'ufficio gare, sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

- a favore della Società RCS Media Group S.p.A., (P.I. 12086540155) per le pubblicazioni sopra richiamate, sul quotidiano "Corriere della Sera" la somma di € **878,40** di cui il preventivo in atti presso l'ufficio gare, sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

- a favore della Società SPEED Pubblicità, (P.I. 00326930377) per le pubblicazioni sopra richiamate, sul quotidiano "la Nazione" la somma di € **1.073,60** di cui il preventivo in atti presso l'ufficio gare, sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

- a favore della Società RS Service, (P.I. 00935050526) per le pubblicazioni sopra richiamate, sul quotidiano "Corriere di Siena" la somma di € 604,92 di cui il preventivo in atti presso l'ufficio gare, sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

9. di dare atto che le suddette spese di pubblicazione, ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 n. 179, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

10. di impegnare a favore a favore dell' ANAC, ex D.L. n.90/2014, l'importo di € **600,00** sul Capitolo 96201/03. Bilancio dell'anno 2016. imp. n. 1506. Siope 2102

11. di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare a favore dell' ANAC, l'importo di € 600,00

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), con procedura automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i e dell'articolo 120 comma 5 del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n.	dell'anno	Capitolo	Articolo	Cod. Siope	Imp. €
1506	2016	96201	03	2102	€ 3.168.515,31
1506	2016	96201	03	2102	€ 3.500,00
1506	2016	96201	03	2102	€ 780,80
1506	2016	96201	03	2102	€ 878,40
1506	2016	96201	03	2102	€ 1.073,60
1506	2016	96201	03	2102	€ 604,92
1506	2016	96201	03	2102	€ 600,00

II DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI  
FERRARI ALESSANDRO

Siena 15/04/2016

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell'istruttoria

IL RESPONSABILE

Arch. Alessandro Ferrari

Siena 15/04/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è memorizzato digitalmente.